Il Sole 24 Ore Pagina 1 di 1

NORME E TRIBUTI II Sole 24 Ore 09 SETTEMBRE 2015

Assicurazioni. Limite ai dati relativi a persone defunte che la compagnia deve fornire

## Non va svelato agli eredi il beneficiario della polizza

Tra i dati relativi alle **persone decedute**, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi (articolo 9, terzo comma, Dlgs n. 196/2003, legge sulla **privacy**), non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della **polizza** sulla vita stipulata dal *de cuius*.

È questo il principio di diritto dettato dalla Cassazione nella sentenza n. 17790 dell'8 settembre 2015, con la quale è stata cassata una sentenza del Tribunale di Verona che aveva ordinato a una compagnia di assicurazione di rivelare agli eredi del contraente di una polizza, poi defunto, il nome del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal defunto.

A meno di non ritenere le parole della Cassazione condizionate dal caso concreto giunto al suo giudizio (e oltre descritto), il principio enunciato nella sentenza n. 17790 suscita una notevole sorpresa. Letto infatti nella sua astrattezza, sembra quasi voler dire che un erede non possa entrare in possesso, e leggere, i contratti stipulati dal defunto nella loro completezza, e cioè compresi i nomi dei soggetti che detti contratti coinvolgano; quando invece l'erede è, in quanto successore "universale", colui in capo al quale continuano i rapporti giuridici del defunto (salvo pochissime eccezioni) e, quindi, il titolare dei diritti che il defunto vantava e degli obblighi che sul defunto gravavano. Tra questi diritti dell'erede (in quanto già si trattava di un diritto di titolarità del defunto), non può non esserci quello di consultare i contratti firmati dal defunto.

In altre parole, se con un contratto di assicurazione sulla vita il defunto abbia leso il diritto dei legittimari a conseguire la loro quota di legittima, il principio enunciato dalla Cassazione non può voler dire che gli eredi, nell'intento di tutelare i loro diritti, non possano pretendere di esser messi in condizione di conoscere il soggetto da convenire in giudizio (e cioè il beneficiario della polizza) con l'azione di riduzione della donazione indiretta posta in essere dal de cuius per il tramite del contratto di assicurazione sulla vita.

Il principio enunciato dalla Cassazione perde invece la sua dirompenza se, come detto, lo si legga con la mente rivolta al caso giudicato: Tizio chiede alla compagnia di assicurazione di sapere chi sia il beneficiario di una polizza stipulata dal defunto (con l'obiettivo di impugnare il contratto di assicurazione per incapacità di intendere e di volere del contraente poi defunto); l'assicurazione nega l'informazione per ragioni di privacy; Tizio ricorre al Garante per contestare il rifiuto; il Garante respinge il ricorso per inammissibilità formale, senza entrare nel merito; Tizio impugna il provvedimento del Garante innanzi al Tribunale di Verona; quest'ultimo afferma il diritto di Tizio di sapere il nome del beneficiario della polizza. La Suprema Corte cassa la sentenza del Tribunale proclamando che, tra i dati cui gli eredi possono accedere, non rientrano quelli di terze persone.

Ebbene, per contestare il contratto di assicurazione stipulato dal defunto per ragioni di sua incapacità naturale, non dovrebbe esserci la necessità di sapere il nome del beneficiario della polizza: pare sufficiente che l'erede convenga in giudizio la compagnia di assicurazione.

Qualora poi il contratto sia annullato per vizio del consenso, la compagnia di assicurazione dovrebbe restituire agli eredi il premio pagato da defunto (e, se il beneficiario della polizza sia già stato pagato, l'assicurazione potrà valutare di chiedere al beneficiario la restituzione di quanto questi abbia avuto). Pare evidente dunque che, in questo specifico caso, non ha alcun rilievo che gli eredi sappiano chi è stato designato come beneficiario della polizza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Angelo Busani **CORRELATI** 

Limiti agli appalti diretti nelle Asl

Previdenza integrativa tutelata

L'autotutela contro il bando di gara non annulla il contratto di lavoro

L'autotutela contro il bando di gara non annulla anche il contratto di lavoro

LAVORO – Cassazione n. 19626